



Scuola di Diritto *Avanzato*

Advanced Law School

Direttore scientifico: Luigi VIOLA

www.scuoladirittoavanzato.com

OverLex.com
PORTALE GIURIDICO

18.12.2019

Traccia n. 2 di DIRITTO CIVILE

L'imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l'amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l'appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all'uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre. Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere. Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l'inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell'altrui pretesa creditoria. Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA (di [Luigi VIOLA](#))

Il caso in esame si basa su un contratto che, a dire di una parte (Caio), è rimasto inadempito.

Emerge un contratto in quanto:

-Caio accetta le nuove condizioni di Sempronio (10.10.2019), dichiarandosi anche disponibile ad iniziare i lavori; l'accordo determina la conclusione del contratto ex art. 1326 c.c.;

-sono presenti i requisiti del contratto ex art. 1325 c.c., quali l'accordo come appena detto, la causa intesa come scopo pratico perseguito dalle parti, oggetto inteso come prestazione di facere (più che di dare).

E' un contratto d'opera ex art. 2222 in quanto:

-emerge un facere;

-Caio si impegna ad eseguire i lavori personalmente, così lasciando ipotizzare un lavoro "prevalentemente proprio" ex art. 2222 c.c..

Invero, potrebbe anche emergere un contratto di appalto ex art. 1655 c.c., leggendo la disponibilità "a eseguire personalmente i lavori" come gestione a "proprio rischio".

Sussiste, ad ogni modo, l'inadempimento lamentato, tale da legittimare una pretesa risarcitoria pari ad euro 35000,00 ?

La risposta è negativa in quanto:

-se trattasi di contratto d'opera, allora il recesso è ammesso per la via dell'art. 2227 c.c.;

-se trattasi di contratto di appalto, allora il recesso è ammesso per la via dell'art. 1671 c.c.

In entrambi i casi, però, Sempronio sarà tenuto ad indennizzare Caio, ma non a risarcirlo; ne segue che il quantum andrà commisurato alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno.

In ottica difensiva, va evidenziato che queste voci difficilmente saranno pari ad euro 35000,00 perché:

-i lavori di ristrutturazione non sono iniziati;

-di conseguenza anche le spese sostenute saranno, verosimilmente, minimali;

-il mancato guadagno può esser in parte compensato dalla libertà di accettare nuovi incarichi lavorativi;

-fermo restando che l'onere probatorio sarà a carico dell'attore Caio, che dovrà provare tali fatti costitutivi (anche le spese) ex art. 2697 c.c.

Considerazioni a margine

*La traccia era tipicamente normativa/logica e non giurisprudenziale; si poneva un problema interpretativo, da risolvere nella declinazione difensiva; la soluzione ben poteva essere esposta **facendo buon governo delle regole sull'interpretazione, con specifico riguardo all'art. 12 preleggi.***